



ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI FANTAPPIÈ"

Via Vetulonia, 44 – 01100 VITERBO - Tel. 0761/343161

Pec: vtic82900n@pec.istruzione.it E-mail: vtic82900n@istruzione.it

Codice Fiscale **80014890562** – Codice Univoco Scuola **UF1EZO** – Codice Meccanografico **VTIC82900N**

I.C. - "LUIGI FANTAPPIÈ"-VITERBO
Prot. 0007384 del 09/11/2021
E-6-3 (Uscita)

Al personale scolastico
Albo on line
Sito

Oggetto: Decreto di costituzione del GLI - GLO per l'a.s. 2021-22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la legge 107/2015;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, in particolare: gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92; l'articolo 9, comma 1, che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);
- VISTO il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
- VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";
- VISTO il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
- VISTA la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

- VISTA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
- VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
- VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità);
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); Valutato il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;

DECRETA

La costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e dei Gruppi di Lavoro Operativi (GLO)

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

È costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8, con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine all'inclusione degli allievi con BES che frequentano l'Istituto e di supporto del collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe/team dei docenti nell'attuazione dei PEI.

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno, eventualmente da personale ATA, nonché

da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'Istituto, dagli operatori e dalle operatrici del servizio di integrazione scolastica.

Così come previsto dall'art. 15 commi 8 e 9 della L. 104/92, *“Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) [...] ed ha il compito di supportare il collegio dei*

docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI”.

Il GLI è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico.

Art. 1.1 Convocazione e Presidenza del GLI

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dalle funzioni strumentali per l’Inclusione. Si riunirà:

- a. in seduta PLENARIA due volte l’anno, entro il primo trimestre per avviare il Piano dell’Inclusione ed entro giugno per redigere il Piano dell’Inclusione per l’anno scolastico successivo.
- b. in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo;
- c. in caso di necessità, per Riunioni Straordinarie.

Art. 1.2 Funzioni del GLI

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nell’Istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall’art. 10, comma 5 della legge 122/2010;
- interfaccia della rete dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc);
- collaborazione in sinergia e azioni complementari ai fini dell’inclusione scolastica con GLO (a livello dei singoli allievi);
- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

Il GLI all’inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l’inclusività.

Art. 2 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione e l’inclusione di alunni e alunne singoli/e con accertata condizione di disabilità (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 2.1 Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro, a cui il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- dal Consiglio di Classe “con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale” (il virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92);
 - con la partecipazione “delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe”;
 - “con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare” dell’ASL;
- Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare funzione al referente per l’inclusione di istituto.

Art. 2.2 Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI;
- verifica del processo d’inclusione;
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di supporto (presenza e ore dell’AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento o, laddove ancora non disponibile, dei documenti posseduti.

È dunque il luogo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI.

Con l’approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). La normativa specifica che viene “*elaborato e approvato dal GLO e tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS*”.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza educativa, all’autonomia e alla comunicazione dello studente e al sostegno alla classe. Per quest’ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica, inoltre, che deve essere redatto “*in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona*”.

Inoltre “*è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni*”.

Nel passaggio tra i gradi d’istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. “*Nel caso di trasferimento d’iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione*”.

I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla Scuola. È compito della D.S. emanare la convocazione in

forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Art. 3 Pubblicazione Atti

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito istituzionale della Scuola e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro.

Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Viterbo, 09 novembre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Valeria Monacelli

(firmato digitalmente)